

Città di Amandola

Provincia di Fermo
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tantiù Bianco Pregiato dei Sibillini
PEC: comune.amandola@emarche.it | mail: info@comune.amandola.fm.it

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 21-04-21 Numero 4

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER LE ANNUALITA' 2021-2023. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 21:30, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	P	RAFAIANI SANDRA	P
POCHINI GIUSEPPE	P	MARIANI ALESSIO	P
LUPI PIERGIORGIO	P	TIDEI VALERIO	P
ANNESSI GIOVANNI	P	DEL GOBBO DANILO	P
FIOCCHI NAZZARENO	P	VITTORI RAFFAELE	P
PALMIERI PAOLO	P	MECOZZI ADRIANO	P
TASSI RICCARDO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. NERLA GIULIANA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

Stante l'emergenza COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza come consentito dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 e disciplinato con provvedimento sindacale n. 7 del 23.03.2020 e con provvedimento sindacale n. 12 del 10.06.2020. E' presente presso la sede comunale il Sindaco, che presiede la seduta. Il sistema di videoconferenza in uso consente la chiara percezione ed individuazione dei consiglieri presenti e di quanto dagli stessi dichiarato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni che, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge n. 191/98, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in argomento, da applicarsi a decorrere dall'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 360/1998, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007) il quale, testualmente dispone:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

ACCERTATO che, i Comuni possono deliberare la variazione di aliquota in oggetto, anche in mancanza dell'apposito Decreto con il quale il Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e dell'Interno, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, il quale stabilisce, tra l'altro, l'aliquota massima applicabile per l'addizionale in argomento;

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza per "[]

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote [...]", e che, il comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 sopracitata chiarisce che con regolamento, adottato, dunque, con delibera consiliare, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione

all'Irpef, e stabilire, inoltre, soglie di esenzione in relazione a specifici requisiti reddituali, che pertanto rientrerà nella competenza dell'organo consiliare;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 02/08/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

- la deliberazione di C.C. n. 35 del 30/09/2014 con la quale è stata determinata, per l'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nello 0,80% (zero virgola ottanta);

- la deliberazione di C.C. nr 18 del 27/07/2015 con la quale e' stata confermata, per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0.80% (zero virgola ottanta);

- la deliberazione di C.C. nr 5 del 29/04/2016 con la quale e' stata confermata, per l'anno 2016, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0.80% (zero virgola ottanta);

- la deliberazione di C.C. nr 11 del 31.03.2017 con la quale e' stata confermata, per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0.80% (zero virgola ottanta);

- la deliberazione di C.C. nr 7 dell'11.04.2018 con la quale e' stata confermata, per l'anno 2018, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0.80% (zero virgola ottanta);

- la deliberazione di C.C. nr 5 del 29.03.2019 con la quale è stata confermata, per l'anno 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,80% (zero virgola ottanta);

- la deliberazione di C.C. nr 14 del 28.08.2020 con la quale è stata determinata aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0.70%(zero virgola settanta) , per l'anno 2020/2021 e ripristinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,80% (zero virgola ottanta) per annualità 2022 in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia dal COVID-19

RICORDATO che, a mente dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 14/09/2011, i Comuni, qualora intendessero introdurre un sistema di progressività nel proprio metodo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef possono, autonomamente, stabilire le aliquote utilizzando, esclusivamente, gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività;

ATTESE, per quanto sopra esposto, la fattibilità di variare in riduzione l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo l'aliquota dell'imposta in parola nella misura dallo 0,60% (zero virgola sessanta)per

l'anno 2021, dello 0.70% (zero virgola settanta) per l'anno 2022 senza alcuna soglia di esenzione, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia dal COVID-19;

RICHIAMATA, allo scopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17/02/2021 eseguibile nei modi di legge, avente ad oggetto *“Addizionale Comunale IRPEF. Proposta al Consiglio Comunale riduzione aliquota annualità 2021-2022*, con la quale, è stato deliberato di prevedere una variazione in riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo la stessa nella misura dello 0,60%, senza alcuna soglia di esenzione, per le annualità 2021 e dello 0.70% per annualità 2022 in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia dal COVID-19;

ACCERTATO, dunque, che, anche al fine di consentire la regolare compilazione del bilancio di previsione dell'anno 2021/2023 ed una corretta gestione di tutta l'attività amministrativa nel corso del corrente anno, appare inevitabile ricorrere all'adozione di misure volte a sostenere, adeguatamente, le finanze comunali;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prescrive quanto segue: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che *“gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”

Il Decreto legge "Sostegni" del 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021 prevede la proroga al 30/04/2021 per approvazione bilancio di previsione 2021/2023;

TENUTO CONTO che la disciplina della pubblicazione degli atti regolamentari e tariffari è stato completamente ridisegnato con l'approvazione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale, all'art. 15 bis, è intervenuto per riscrivere la precedente disciplina di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare n. 2/DF del MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 22/11/2019, ad oggetto *“Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 37 del 31/12/2020. valido fino al *fino al 30/06/2021”*;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE

1. DI APPROVARE la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
3. DI VARIARE in riduzione l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo l'aliquota dell'imposta in parola nella misura dallo 0,60% (zero virgola ottanta) per annualità 2021, dello 0,70% (zero virgola settanta) per annualità 2022 e ripristinando l'aliquota allo 0,80% (zero virgola ottanta) per annualità 2023, senza alcuna soglia di esenzione, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia dal COVID-19;
4. DI INCARICARE il competente ufficio affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.
5. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

UDITO il Sindaco che illustra la presente deliberazione specificando che, come nel caso dell'IMU, l'addizionale comunale all'IREF non è stata modificata rispetto all'anno precedente essendo stato confermato l'abbattimento dell'anno scorso: mentre un punto è diventato strutturale per il 2021 sono stati investiti circa 40000 euro arrivando a due punti di abbattimento, in linea con le iniziative per calmierare la situazione delle famiglie delle quali si è parlato nel corso del precedente o.d.g.;

UDITO il Consigliere Del Gobbo che si dice soddisfatto per il fatto che sono stati investiti circa 70000 euro arrivando a due punti di abbattimento ed è per questo che annuncia il voto favorevole da parte dell'opposizione, propone inoltre di ripetere tale investimento anche l'anno prossimo;

UDITO il Sindaco che ringrazia per la proposta alla quale si dice favorevole pur compatibilmente con le esigenze che si verranno a creare;

Con la seguente votazione, essendo presenti tutti i consiglieri assegnati
13 favorevoli (unanimità)

D E L I B E R A

6. DI APPROVARE la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.

3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
8. DI VARIARE in riduzione l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo l'aliquota dell'imposta in parola nella misura dallo 0,60% (zero virgola ottanta)per annualita' 2021, dello 0,70% (zero virgola settanta)per annualita' 2022 e ripristinando l'aliquota allo 0.80%(zero virgola ottanta)per annualita' 2023, senza alcuna soglia di esenzione, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia dal COVID-19;
9. DI INCARICARE il competente ufficio affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.
10. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Con la seguente votazione, essendo presenti tutti i consiglieri assegnati
13 favorevoli (unanimità)

DELIBERA

di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 14-04-21

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- ☐ Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- ☐ Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	IAcc.

- ☐ Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, li 14-04-21

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA

-
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Amandola, li 08-06-21

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 08-06-21 per quindici giorni consecutivi.

Amandola, li 08-06-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA**

-
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 18-06-2021

Amandola, li 08-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA